

TI_GERICHTE 14.2021.180 vom 11. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.180

FR: TI_GERICHTE 14.2021.180 du 11 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2021.180 del 11 maggio 2022

Regeste

Rigetto dell'opposizione. Opposizione per non ritorno a miglior fortuna per svista non trasmessa al giudice dall'ufficio d'esecuzione. Assenza di motivazione dell'opposizione ordinaria

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto – dopo averne accertato l'esecutività – che le decisioni delle autorità giudiziarie civili e penali zurighesi prodotte dall'istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per le tasse di giustizia (e una multa) ivi contenute, parzialmente ridotte in complessivi fr. 9'969.–. Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 149 cpv. 2 LEF, egli ha invece rigettato l'opposizione in via provvisoria per le spese esecutive ri-ferite ai due attestati di carenza di beni prodotti dal creditore, da lui calcolate in complessivi fr. 635.90 (anziché fr. 739.20). Il primo giudice non ha d'altronde preso in considerazione – poiché non ne capiva la finalità – l'esemplare del precetto esecutivo prodotto dall'escusso senza fornire alcuna spiegazione in merito, osservando come lo stesso fosse peraltro divergente da quello allegato dall'istante, anche per quanto riguarda le date indicate. Onde l'accoglimento parziale dell'istanza.

E. 4

Con un'argomentazione di difficile comprensione, RE 1 sostiene nel reclamo di aver interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna per le pretese sorte prima che venisse dichiarato il fallimento nei suoi confronti e “opposizione totale” per i crediti successivi al medesimo. A sostegno della propria allegazione egli produce nuovamente l'esemplare del precetto esecutivo destinato al debitore, da cui risultano le due distinte opposizioni indicate nella casella corrispondente sul retro dell'atto, sottoscritto il 29 novembre 2020 e trasmesso a suo dire all'UE per raccomandata il giorno successivo. Proprio a quest'ultimo egli addebita la colpa di non aver comunicato la sua “formulazione manoscritta” al creditore, che ha quindi ottenuto il rigetto sulla scorta dell' “opposizione totale” figurante sull'esemplare a lui destinato. Pare infine dolersi di non aver potuto adire l'autorità di vigilanza del Tribunale d'appello poiché avrebbe scoperto il preteso errore dell'UE solo il 15 giugno 2021, quando il termine per ricorrere era già scaduto. Chiede pertanto a questa Camera di “rivedere la formulazione della [sua] proposta legale motivata” sul proprio esemplare del precetto.

E. 5

In virtù dell'art. 74 cpv. 1 LEF l'escusso che intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo, all'ufficio d'esecuzione. Secondo l'art. 75 cpv. 2

LEF, il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna deve dichiararlo esplicitamente nell'opposizione, altrimenti si reputa ch'egli abbia rinunciato a tale eccezione. L'opposizione formulata per non ritorno a miglior fortuna entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 74 cpv. 1 LEF è trasmessa (d'ufficio) dall'ufficio d'esecuzione al giudice, il quale statuisce sulla medesima dopo aver sentito le parti (art. 265 a cpv. 1 LEF). In caso di mancata trasmissione senza decisione formale, l'escusso può obbligare l'ufficio d'esecuzione ad agire con un ricorso per denegata giustizia (sentenze della CEF 14.2019.51 del 18 luglio 2019 consid. 4 e 14.2017.142 del 6 novembre 2017 pag. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2 a ed. 2018, n. I.4 ad § 13 pag. 104; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 265 a LEF), mentre se l'ufficio ha emesso una decisione d'irricevibilità dell'opposizione per non ritorno a miglior fortuna il debitore deve impugnarla entro dieci giorni, altrimenti è considerato avervi rinunciato (DTF 130 III 678 segg.).

E. 5.1

Nel caso in esame, dalle allegazioni del reclamante e dall'esemplare del precetto per il debitore da lui prodotto risulta che questi ha interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna per una parte (ossia fr. 9'682.60) dell'intero credito posto in esecuzione (di fr. 11'482.60), scrivendo di proprio pugno "opposizione speciale totale ai sensi degli art. 265 e 265a LEF" e "opposizione normale" per il resto della pretesa. Sull'esemplare per il creditore prodotto dall'istante, si evince per contro che l'escusso avrebbe interposto solo opposizione totale, comprovata dal timbro apposto sul medesimo il 1° dicembre 2026 (recte : 2020) dall'UE di Lugano (doc. A, sul retro). Ora, RE 1 non ha dimostrato in prima sede – come gl'incombeva (sentenza della CEF 15.2012.84 del 6 settembre 2012 pagg. 2 e i rinvii) – di aver tempestivamente trasmesso all'UE la copia dell'esemplare contenente le proprie opposizioni dettagliate, siccome su tale atto non figura alcun timbro ufficiale, bensì solo la firma del debitore medesimo, apposta nello spazio riservato al notificatore proprio per certificare la conformità dell'opposizione (citata 15. 2012.84, pag. 3). In assenza di una simile certificazione, e pertanto in mancanza di prova dell'interposizione di un'opposizione per non ritorno a miglior fortuna, il Pretore non doveva (né poteva) tenerne conto.

E. 5.2

Constatato, però, che l'UE ha apparentemente saputo dell'opposizione dell'escusso direttamente da quest'ultimo, anche perché la conferma di ricezione IPLAR prodotta con il reclamo attesta la trasmissione di un atto all'UE il 1° dicembre 2020, ossia proprio il giorno dell'apposizione del timbro "opposizione" sull'esemplare per il creditore, nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la Camera ha appurato d'ufficio presso l'UE che per un disguido è stata riportata sull'esemplare del precetto esecutivo per il creditore solo l'opposizione ordinaria – peraltro totale anziché per i fr. 1'800.– esplicitamente indicati dall'escusso – ed è stata omessa la trasmissione d'ufficio dell'opposizione per non ritorno a miglior fortuna al giudice del rigetto. Trattandosi di un manifesto errore e non di una decisione formale d'irricevibilità dell'opposizione per non ritorno a miglior fortuna, la contestazione espressa implicitamente da RE 1 in prima sede va considerata come un ricorso per denegata giustizia (sopra consid. 5), da ritenersi fondato perché egli ha chiaramente indicato di proprio pugno d'interporre "opposizione speciale totale ai sensi degli art. 265 e 265a LEF".

E. 5.3

Ricordato che non incombe a questa Camera sostituirsi al giudice naturale, pronunciandosi per la prima volta su una causa non ancora istruita (art. 327 cpv. 3 lett. b a contrario), l'opposizione per non ritorno a miglior fortuna va trasmessa al Pretore, per economia di procedura direttamente da questa Camera, giacché essa è manifestamente tempestiva e sufficientemente chiara sotto il profilo dell'art. 75 cpv. 2 LEF. All'UE va però ordinato d'iscrivere nei suoi registri anche questa (seconda) opposizione e la sua trasmissione al Pretore a cura della Camera (stessa soluzione nella citata 14.2019.51 consid. 4.2/a).

E. 6

Per quanto riguarda la sorte della decisione di rigetto impugnata, occorre osservare che lo stesso reclamante sostiene – e dimostra – di aver interposto (anche) opposizione ordinaria, pur limitata ai crediti sorti dopo l'apertura del fallimento (decisioni del 22 settembre 2016 per fr. 500.– e del 26 febbraio 2020 per fr. 1'300.–). Il Pretore ha quindi giustamente esaminato l'istanza di rigetto dell'opposizione (ordinaria) presentata dal Canton Zurigo e a ragione l'ha accolta in virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF sulla scorta delle decisioni esecutive prodotte dall'istante (in particolare la sentenza 22 settembre 2016 del Bezirksgericht _____ [doc. D] e il decreto d'accusa 26 febbraio 2020 della Ministero pubblico zurighese [doc. E]). Al riguardo, RE 1 non invoca alcuna censura nel reclamo, integralmente incentrato sull'eccezione di non ritorno a miglior fortuna. L'impugnativa è pertanto inammissibile per difetto di motivazione (v. sopra consid. 1.2). La questione del preteso non ritorno a miglior fortuna verrà trattata dal Pretore nell'apposita procedura giudiziaria (art. 265 a cpv. 1-3 LEF), che è comunque distinta della procedura di rigetto dell'opposizione ordinaria, anche se le due cause possono essere congiunte, fermo restando che l'esecuzione non può essere proseguita – perché rimane sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF) – fintanto che entrambe le opposizioni non sono state tolte dal giudice competente (DTF 103 III 35 consid. 3; nella citata 14.2019.51 consid. 4.1/d).

E. 7

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), da ritenersi integrale per il reclamante nella causa in esame, relativa unicamente all'opposizione ordinaria da lui interposta al precetto esecutivo. Le spese della causa di opposizione per non ritorno a miglior fortuna verranno stabilite separatamente nell'apposita procedura. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 10'604.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. L'opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta da RE 1 è trasmessa alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a norma dell'art. 265 a cpv. 1 LEF per i propri incombenti. 3. È ordinato all'Ufficio d'esecuzione di Lugano d'iscrivere nei suoi registri l'opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta nell'esecuzione n. _____ il 30 novembre 2020 e la sua trasmissione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, in data odierna. 4. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 5. Notificazione a: – ; – Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5; – Ufficio d'esecuzione di Lugano, Lugano (con riferimento al dispositivo n. 3). Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi

giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.